**Art. 70 Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore (libero utilizzo per scopi didattici)**

La legge sul diritto d’autore prevede per la didattica una eccezione al monopolio degli autori sulle loro opere, consentendo nell’art. 70 l’uso di materiale protetto per finalità didattiche. Eccezione che è frutto di un bilanciamento tra gli interessi degli autori a vedersi remunerati e quelli della collettività alla diffusione della cultura e del sapere. L’operatività dell’utilizzazione libera per finalità didattiche **prevista dall’art. 70** è sottoposta a tre limiti: 1) l’opera non può essere utilizzata nel suo intero: si possono riprodurre solo brani o parti della stessa; 2) l’utilizzazione deve essere finalizzata alla sola critica o discussione, o per finalità illustrative se si parla di insegnamento; 3) l’utilizzazione non deve costituire un atto di concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa. Non deve essere usata a fini di lucro.

L'art 70 della legge n. 633/41 (d'ora in poi LDA), come è noto, prevede la possibilità di utilizzare "brani o parti di opera"e di comunicarli al pubblico, "se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera". Delle opere è consentito effettuare un riassunto, una citazione o la riproduzione e la loro comunicazione al pubblico sono liberi. Inoltre "se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".

Il 25 Gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 21) la Legge 9 gennaio 2008 n. 2 intitolata "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori" che entrerà in vigore il 9 Febbraio 2008, ove, a fianco di alcune disposizioni che rivoluzionano gli aspetti relativi alla forma giuridica della SIAE e alla competenza giurisdizionale sugli atti emessi dall'ente stesso, viene prevista l'introduzione nell'alveo dell'art.70 LDA di un nuovo comma che recita quanto segue:

"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma".